



REGOLAMENTO

relativo alle sedi locali

Il presente Regolamento Interno disciplina l'istituzione ed il funzionamento delle sedi locali previste dall'Articolo 5 dello Statuto dell'AIPsiM.

Articolo 1

E' possibile istituire una sede locale in ciascuna Regione del territorio nazionale. La sede locale costituisce il punto di riferimento per gli associati residenti nella Regione, i quali potranno comunque fare riferimento anche alla sede centrale di Milano.

Articolo 2

La sede locale, istituita allo scopo di rendere più capillare la presenza ed attività dell'AIPsiM sul territorio nazionale, può essere istituita previa domanda scritta e motivata presentata al Consiglio Direttivo da almeno tre soci residenti nella Regione.

In ogni caso potranno essere aperte sedi locali nelle Regioni che abbiano almeno cinque iscritti all'AIPsiM.

Articolo 3

La richiesta scritta dovrà contenere i seguenti dati:

- numero soci AIPsiM residenti nella Regione,
- nominativi dei soci richiedenti e data iscrizione all'AIPsiM;
- indirizzo e breve descrizione della sede (se coincide con lo studio di qualcuno, è in condivisione, etc);
- motivazioni della richiesta;
- indicazione del Direttore della sede;

ed essere corredata dalla seguente documentazione:

- compilazione di un modulo di autocertificazione debitamente predisposto attestante la residenza del socio;
- curriculum di ciascuno dei soci richiedenti;
- quietanza pagamento quota associativa dei soci richiedenti.

La richiesta deve essere presentata al Consiglio Direttivo e sottoscritta da almeno tre soci residenti nella Regione.

Articolo 4

L'istituzione di una sede locale prevede: un'istruttoria da parte del Consiglio Direttivo; la proposta di creazione di una sede locale da parte del Consiglio Direttivo all'Assemblea Generale; la ratifica da parte di quest'ultima.

4.1 l'istruttoria da parte del Consiglio Direttivo verrà svolta entro le prime due convocazioni del Consiglio medesimo;

4.2 esaurita l'istruttoria, qualora l'esito della stessa sia positivo, il Consiglio Direttivo delibera di proporre all'Assemblea generale la creazione della sede locale per la ratifica e lo comunica ai soci che hanno avanzato la richiesta;

4.3 alla prima riunione utile l'Assemblea generale riunita in via ordinaria procede alla ratifica dell'istituzione della sede locale ed alla nomina del Direttore della sede medesima.

Articolo 5

Organi della sede locale sono:

L'Assemblea locale costituita da tutti i soci residenti nella Regione in regola con la quota associativa, con poteri consultivi e deliberativi nell'ambito della sede locale. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno secondo le modalità dell'Assemblea generale dell'Associazione, e redige verbale delle proprie deliberazioni che trasmette al Consiglio Direttivo.

Il Direttore è nominato dall'Assemblea Locale fra i suoi membri. Il Direttore dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Ha il compito di coordinare l'attività della sede locale e riferirne al Consiglio Direttivo. Egli è il legale rappresentante della sede locale per delega del Presidente, legale rappresentante dell'Associazione.

Il Direttore è il portavoce della sede locale verso l'esterno ed ha la facoltà di sottoscrivere domande di partecipazione a bandi e concorsi per attività e contributi riferiti alla sede locale, nonché di aprire un conto bancario a nome della sede locale nella città dove essa è ubicata. Cointestatario del medesimo conto sarà obbligatoriamente uno degli altri soci della stessa sede locale che svolgerà funzioni di Tesoriere. Le firme saranno disgiunte fino a un massimo di 2000 €.

Articolo 6

L'attività delle sedi locali deve essere svolta nell'ambito delle deliberazioni dell'Assemblea Locale e coordinarsi con quelle dell'Assemblea Generale per il tramite del Consiglio Direttivo.

I verbali delle deliberazioni dell'assemblea locale verranno trasmessi al Consiglio Direttivo dell'AIPsiM a cura del Direttore, che vi prende parte. Il Consiglio Direttivo ne verificherà in via preventiva l'adeguatezza e la rispondenza ai fini dell'Associazione.

Articolo 7

Il Consiglio Direttivo approva autorizza o meno le iniziative proposte provenienti dalle sedi locali per il perseguimento dei fini associativi. Le iniziative delle sedi locali vanno comunicate al Consiglio Direttivo almeno 30 giorni prima dello scadere dell'evento (salvo eccezioni). Per il consenso del Direttivo vale il principio del silenzio-assenso che scatta dopo 7 giorni dalla ricezione della richiesta. Alle sedi locali è garantita e richiesta l'autonomia organizzativa e finanziaria.

Articolo 8

I finanziamenti ed i contributi reperiti da una sede locale vengono utilizzati nell'ambito di quella sede. Essi vanno comunicati, così come le spese, alla sede centrale per confluire nel rendiconto annuale dell'Associazione.

Eventuali avanzi di gestione vengono custoditi presso la sede locale e non possono in alcun caso essere distribuiti ai soci.

Articolo 9

Nessuno dei soci può autonomamente impegnarsi per conto della sede locale.

Il Direttore può farlo solo a seguito di deliberazione ad hoc dell'Assemblea locale.

Articolo 10

Le sedi locali che non rispettano le indicazioni del Consiglio Direttivo ed il presente regolamento possono essere soppresse su deliberazione dell'Assemblea generale a mente dello Statuto dell'AIPsiM.

Articolo 11

I costi derivanti dall'attività della sede locale, qualora non coperti da contributi o finanziamenti, saranno a carico della sede locale.

Articolo 12

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa riferimento allo Statuto dell'AIPsiM

Articolo 13

La sede locale viene chiusa quando vengono meno le condizioni che ne hanno consentito l'istituzione. Eventuali rimanenze di cassa, attrezzature e beni restano patrimonio dell'AIPsiM.